

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANFREDI, TONIOLLI, DE ANNA, FUMAGALLI CARULLI, ASCIUTTI, MANCA, VERTONE, SELLA di MONTELUCE, PALOMBO, CORTELLONI, MINARDO, LAURIA Baldassare, CONTESTABILE, PELLICINI, PASQUALI, AZZOLLINI, BUCCI, DI BENEDETTO, PASTORE, TERRACINI, TRAVAGLIA, SCOPELLITI, RIZZI, MAGGIORE, PERUZZOTTI, LAGO, WILDE, LASAGNA, SCHIFANI, NOVI, LO CURZIO, TOMASSINI, MONTELEONE, COSTA, MANIS, MAZZUCA POGGIOLINI, CAMO e COZZOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1996

Disciplina delle attività di previsione, prevenzione
e spegnimento degli incendi boschivi

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno degli incendi boschivi ha provocato negli ultimi dieci anni e continua ancora a provocare, nonostante gli ottimi risultati conseguiti negli ultimi due anni, enormi danni al patrimonio boschivo, con conseguenze drammatiche non solo per l'ambiente, ma talvolta anche per le perdite umane.

Il Parlamento ha più volte richiamato l'attenzione sul problema, denunciando le carenze delle strutture preposte alla salvaguardia del territorio, alla prevenzione e repressione degli incendi. Tuttavia il problema sinora è stato affrontato ogni anno, all'approssimarsi dell'estate in chiave di emergenza con l'emanazione fino al 1993 di ordinanze del Dipartimento della protezione civile e poi con l'emanazione di appositi decreti-legge, provvedimenti questi rivolti esclusivamente a tamponare situazioni di emergenza.

Non è stato mai affrontato il vero problema e cioè il disordine delle competenze ed i conseguenti conflitti in merito alla lotta agli incendi boschivi tra lo Stato e le regioni derivati dalla legge 1° marzo 1975, n. 47.

I conflitti di competenza nascono come conseguenza del mancato coordinamento dei vari soggetti cui è stata affidata dalla legislazione vigente l'opera di prevenzione e di repressione degli incendi boschivi.

In tale contesto non vanno sottovalutate le cause dolose che assumono una incidenza sempre più pesante. Difatti, a parte le limitatissime cause naturali, circa l'ottanta per cento degli incendi è dovuto a condotte dolose o colpose.

Per fronteggiare tale situazione si rende necessario il massimo potenziamento di tutti gli strumenti di dissuasione, prevenzione ed interventi di spegnimento a cui si possa far ricorso.

Nel nostro ordinamento esiste un complesso normativo specifico per la difesa dei

boschi dagli incendi (legge 1° marzo 1975, n. 47) che reca, fra l'altro, anche disposizioni che impongono vincoli di inedificabilità nelle aree colpite dagli incendi.

Anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 157 dell'8 maggio 1995, emessa in seguito ad un ricorso avanzato dalla regione Veneto e dalla regione Lombardia, ha riconosciuto che «non si può non richiamare all'attenzione del legislatore come il problema della lotta agli incendi, per la molteplicità di riferimenti normativi, per la pluralità e convergenza di competenze e, soprattutto, per la gravità dell'interesse sotteso, esige un'opera legislativa che riconduca a sistema le svariate attribuzioni oggi esistenti, secondo un disegno organico e coordinato non limitato ad un rapporto evento-intervento, bensì comprensivo di prevenzione, di repressione dei comportamenti colposi e dolosi, di ripristino dei luoghi, di coinvolgimento della collettività...».

Il Parlamento, infine, in sede di votazione finale del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, ha impegnato il Governo a redigere un testo unico che riordini e razionalizzi la materia in questione.

Il presente disegno di legge si ripropone quindi lo scopo, auspicato dalla Corte costituzionale e dal Parlamento, di porre ordine e chiarezza tra le competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome e tra i compiti delle forze che, per la loro professionalità, sono chiamate ad intervenire contro una calamità che distrugge annualmente centinaia di migliaia di ettari di bosco.

I principi ispiratori sono in sintesi:

la conferma della competenza fondamentale delle regioni e delle province auto-

nome per quanto riguarda la lotta agli incendi boschivi sul proprio territorio, che potranno avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato (fino a quando non sarà data attuazione al provvedimento di riforma del Corpo, previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491) e soprattutto per l'attività di previsione e prevenzione, di personale volontario e di personale a contratto, con l'esclusione di quest'ultimo dall'attività di spegnimento, ciò al fine di prevenire la cosiddetta «industria dell'incendio boschivo»;

la conferma della competenza dello Stato per quanto riguarda lo spegnimento di incendi boschivi con mezzi aerei pesanti, demandandone la responsabilità al massimo organo di coordinamento della protezione civile, perchè solo un impiego accentrato di tali mezzi, che sono lo strumento principe per la lotta agli incendi boschivi, dà garanzia per interventi tempestivi su tutto il territorio nazionale con costi accettabili.

In particolare, il disegno di legge si propone di definire all'articolo 1 le attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi. Nell'articolo 2 sono disci-

plinate le competenze dell'organo di vertice statale (l'attuale Dipartimento della protezione civile), delle regioni, delle province autonome e del Corpo forestale dello Stato. Gli articoli 3, 4 e 5 illustrano le attività che riguardano rispettivamente la previsione, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi. All'articolo 6 è prevista l'organizzazione delle risorse, intendendosi per tali le forze proprie delle regioni, il personale volontario organizzato, il personale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato e, infine, gli operai o le imprese che operano a fini di lucro. L'articolo 7 riguarda le prescrizioni, i divieti e le relative sanzioni per gli inadempimenti, mentre nell'articolo 8 è disciplinata la possibilità di stipulare convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le aree protette. L'articolo 9 contiene sostanziali inasprimenti di pena per chi cagiona dolosamente o colposamente incendi, mentre nell'articolo 10 sono elencate le norme che il presente disegno di legge abroga.

Se ne auspica un'urgente approvazione, al fine di poter disporre fin dalla prossima campagna antincendi boschivi del 1997 di uno strumento legislativo chiaro che dirimi gli attuali conflitti di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina i provvedimenti per la conservazione del patrimonio boschivo nazionale e la sua difesa dagli incendi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previste attività di previsione, prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi da terra e dal cielo.

Art. 2.

(Competenze e servizi regionali antincendio)

1. Le attività di cui alla presente legge sono di competenza:

a) dell'organo di vertice statale per il coordinamento della protezione civile, per quanto riguarda l'emanazione di linee guida su tutta la materia trattata, di direttive annuali per l'organizzazione della campagna antincendi boschivi e, inoltre, la pianificazione e condotta delle attività di spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei pesanti e il coordinamento degli stessi con i mezzi aerei leggeri, gestiti dalle regioni e province autonome;

b) delle regioni e province autonome, per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi con mezzi da terra e con mezzi aerei leggeri;

c) del Corpo forestale dello Stato per le aree naturali protette.

2. Le regioni e le province autonome, per le attività di competenza, istituiscono, ove non avessero già provveduto, servizi regionali antincendio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle dell'articolo 9, costituiscono principi fondamentali in materia di incendi boschivi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano. Restano pertanto ferme tutte le competenze in materia delle predette regioni e province, in ordine alle quali esse provvedono con propri atti legislativi.

Art. 3.

(Previsione degli incendi)

1. L'attività di previsione degli incendi boschivi consiste nell'individuazione delle aree nelle quali gli incendi possono verificarsi, attribuendo alle stesse un coefficiente di pericolosità e di rischio, in base alle caratteristiche della coltura e alle condizioni meteorologiche stagionali, e si estrinseca nella redazione di carte tematiche di pericolosità per le varie aree del territorio nazionale e per le varie stagioni.

2. L'organo di vertice statale per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Corpo forestale dello Stato, emana ed aggiorna periodicamente linee guida per la redazione delle carte di pericolosità degli incendi boschivi.

3. L'Istituto geografico militare, di concerto con il Corpo forestale dello Stato e con i Corpi forestali delle regioni e province autonome, provvede alla redazione, alla pubblicazione e all'aggiornamento della carta forestale d'Italia a scala 1:50.000, da utilizzarsi come riferimento per la compilazione delle carte tematiche a carattere scientifico e pratico.

Art. 4.

(Prevenzione degli incendi boschivi)

1. La prevenzione degli incendi boschivi è attuata con interventi sul territorio e con attività informativa ed educativa nei confronti dei cittadini.

2. L'organo di vertice statale per il coordinamento della protezione civile, di concerto

con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, programma annualmente l'attività informativa ed educativa, con campagne stampa e nelle scuole, volte alla formazione di una coscienza della prevenzione. A tal fine, inoltre, organizza corsi di formazione e di aggiornamento tecnico pratico per insegnanti e operatori del settore.

3. La prevenzione sul territorio, di competenza delle regioni e delle province autonome e, per le aree protette, del Corpo forestale dello Stato, è attuata mediante:

- a) opere da realizzare nelle zone a rischio per limitare gli incendi;
- b) divieti e restrizioni finalizzate ad evitare l'innescio di incendi;
- c) interventi colturali e periodiche ripuliture dei territori boschivi;
- d) apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri forestali;
- e) costruzione, ripristino e manutenzione di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni, condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;
- f) rimboschimento con particolari tipi di vegetazione più resistenti al fuoco studiati dagli specifici dipartimenti universitari nazionali.

Art. 5.

(Spegnimento degli incendi boschivi)

1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, avvistamento, allarme e di spegnimento con mezzi a terra e dal cielo.

2. La ricognizione, l'avvistamento e l'allarme, di competenza delle regioni, delle province autonome e, per le aree protette, del Corpo forestale dello Stato, sono attuati con vedette, apparecchiature a funzionamento automatico e con mezzi aerei leggeri.

3. Lo spegnimento degli incendi è attuato dalle regioni, dalle province autonome e, per le aree protette, dal Corpo Forestale dello Stato, con mezzi a terra e mezzi aerei leggeri.

4. Lo spegnimento degli incendi con mezzi aerei pesanti e il coordinamento degli stessi con quelli di cui ai commi 2 e 3, in caso di intervento congiunto sono attuati dall'organo di vertice della protezione civile, avvalendosi rispettivamente di apposita flotta aerea, che comprende mezzi per la ricognizione e mezzi per lo spegnimento, e di un centro operativo aereo. Il centro operativo aereo emana direttive di coordinamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della presente legge, sono considerati leggeri i mezzi aerei con capacità di carico di liquido estinguente o ritardante fino a mille litri.

6. L'organo di vertice per il coordinamento della protezione civile, al fine di assicurare la costante efficacia operativa della flotta aerea, provvede ad affidarne la gestione a società privata, secondo le norme di appalto vigenti. Esso provvede altresì al potenziamento e all'ammodernamento della flotta aerea di Stato.

Art. 6.

(Organizzazione delle risorse)

1. Per svolgere le attività di previsione, prevenzione e spegnimento di incendi boschivi le regioni si avvalgono:

a) di proprie risorse e mezzi organizzati nell'ambito del servizio antincendio;

b) di risorse e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, per quest'ultimo fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma previsto dall'articolo 6, comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, mediante apposite convenzioni;

c) di personale volontario organizzato in associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di personale volontario di protezione civile, organizzato in associazioni riconosciute ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

d) di operai stagionali, imprese, società, cooperative o associazioni che operano con

fini di lucro, con eccezione delle attività connesse con lo spegnimento.

Art. 7.

(Prescrizioni, divieti e sanzioni)

1. Chiunque avvisti un fuoco in un bosco o in una zona ad esso limitrofa è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Servizio regionale antincendio o al Corpo forestale dello Stato o regionale o al Corpo nazionale o regionale dei vigili del fuoco o ai Corpi di polizia dello Stato o comunali.

2. Nelle zone boscate, i cui soprassuoli siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella esistente prima dell'incendio per almeno venti anni. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nei territori indicati deve essere espressamente richiamato il suddetto vincolo, pena la nullità dell'atto.

3. Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosità, è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

4. Al fine dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità, è fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere alla regione e al Ministero dell'ambiente una planimetria, a scala 1:10.000 del territorio comunale percorso dal fuoco.

5. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 3, effettuate durante il periodo di grave pericolosità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 5.000.000.

Art. 8.

(Aree protette)

1. Ferme restando le competenze statali e regionali, previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di vigilanza sulla gestione delle aree protette, le regioni hanno facoltà di stipulare specifiche convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per attività di previsione, prevenzione e spegnimento di incendi in tali aree.

Art. 9.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 423-bis. - *(Incendio boschivo)*. - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a sei anni.

Le pene previste dal primo e secondo comma sono aumentate di un terzo se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva disastro ecologico».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola «chiunque» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis».

3. All'articolo 424 del codice penale, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente:

«Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis».

4. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo pre-

cedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

5. All'articolo 425, primo comma, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

6. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 425 del codice penale è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale dopo la parola: «chiunque» sono inserite le seguenti: «al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-*bis*».

Art. 10.

(Entrata in vigore e norme abrogate)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. Sono abrogati:

a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi;

c) ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

